



30-3-49

C. M. DI FIRENZE

PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLA ZONA DEL PONTE VECCHIO IN FIRENZE

=====

NORME EDILIZIE

Art. 1

Le norme di cui ai successivi articoli si applicano nella zona della città compresa nei limiti del piano di ricostruzione fissati dal D.M. 5 agosto 1947.

Art. 2

Costituiscono parte integrante delle presenti norme la planimetria ed i profili regolatori in scala 1:500 e le sezioni trasversali in scala 1:200, facenti parte del piano di ricostruzione adottato con deliberazione del 4 Maggio 1948

Art. 3

Nessun lavoro di costruzione, riparazione o restauro e nessun lavoro edilizio in genere potrà essere eseguito se non dopo aver richiesto ed ottenuto licenza comunale di costruzione con la precursiva e le norme fissate dal Regolamento Comunale dell'Edilizia attualmente vigente.

Art. 4

Allo scopo di mantenere la indispensabile continuità di idee fra la fase di studio del piano e la sua pratica attuazione e di assicurare la più esatta interpretazione di quanto nel piano stesso previsto, la Commissione Edilizia potrà essere assistita da personale con voto consultivo, scelte fra i componenti la Commissione giudicatrice del concorso per il piano di ricostruzione, nominata con deliberazione 3 gennaio 1947 n.207, e fra i progettisti del piano stesso.

Art. 5

E' fatto obbligo per ogni progetto di presentare i seguenti elaborati oltre quelli prescritti dal Regolamento Edilizio:

- Planimetria di mappa catastale con l'indicazione dell'immobile oggetto della domanda di licenza di costruzione e del numero o dei numeri particellari dell'immobile stesso;
- Planimetria di ubicazione in scala 1:200 con indicati gli allineamenti e le quote;
- Pianta della copertura in scala 1:100;
- Fotografia dell'ambiente e prospettive reali con l'indicazione del punto di vista.

Tutti i progetti dovranno essere presentati in triplice copia di cui una in carta libera per uso di ufficio.

Se si tratta di lavori di costruzione o di riparazione di fabbricati anche se parzialmente distrutti dovranno inoltre essere allegati una copia autentica della planimetria della precedente costituzione dei fabbricati stessi, presentate a termini dell'art.7 del D.L.13/4/1939 n.652, ed i documenti comprovanti che i richiedenti della licenza hanno la piena proprietà dell'area o dell'immobile oggetto della domanda.

Art. 6

Il fabbricato posto in Borgo ~~S. Iacopo~~ S. Iacopo in angolo con la via Guicciardini dovrà presentare architettura atta a ricevere la preesistente fontana detta del Centauro.

Art. 7

I fabbricati di nuova costruzione devono rispettare, sia verso le strade che verso gli spazi interni, gli allineamenti definiti dalla planimetria del piano di ricostruzione e non superare l'altezza determinata dai profili regolatori e dalle sezioni trasversali di cui al precedente art.2, nè rimanerne al di sotto di oltre metri due.

Il Sindaco su parere della Commissione Edilizia potrà derogare da questi limiti in casi di particolare importanza o dove vi fossero ragioni documentate da stati di fatto preesistenti meritevoli di particolare considerazione.

In tutti i casi in cui il profilo non è determinato dal suddetto piano di ricostruzione l'altezza dei fabbricati seguirà le norme del vigente Regolamento Comunale dell'Edilizia.

Art. 8

Nelle domande di licenza di costruzione dovranno essere indicati i materiali che si intendono usare per le parti visibili dagli spazi pubblici od aperti al pubblico.

Il Sindaco sentito il parere della Commissione Edilizia avrà facoltà di vietare quelli non intonati all'ambiente.

E' vietato l'uso di materiali artificiali costituenti imitazione di materiali naturali.

Art. 9

Gli articoli 165 e 166 del Regolamento Edilizio Comunale attualmente in vigore sono applicabili in tutti i casi di restauro o ricostruzione previsto nel piano di fabbricati danneggiati o demoliti per non più di 2/3.

Art. 10

Per i fabbricati totalmente da ricostruire, o comunque che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 6, l'applicabilità degli art. 165 e 166 suddetti è possibile solo eccezionalmente e può essere accordata dall'Amministrazione Comunale e previo parere favorevole della Commissione Edilizia quando risultino accertate difficoltà tecniche ed economiche particolarmente gravose per l'applicazione integrale delle norme del Vigente Regolamento.

La deroga delle norme suddette non sarà comunque consentita se non quando le soluzioni proposte forniscono la prova di un notevole miglioramento dal punto di vista igienico rispetto alla situazione preesistente.

Art. ~~11~~ 11

Fermo restando l'obbligo che ogni ambiente di abitazione abbia almeno una finestra che si apra verso l'esterno e delle dimensioni regolamentari, potrà in via eccezionale essere ammessa la ventilazione artificiale dei corridoi, scale, bagni, ingressi, botteghe e locali non abitati permanentemente.

Art. ~~12~~ 12

La costruzione di chiostrine o pozzi di luce non sarà di norma permessa nei fabbricati da ricostruire per i quali, dalle planimetria e dai profili trasversali risulti una profondità del corpo di fabbrica inferiore a ml. 13 esclusa la larghezza degli eventuali portici o gallerie.

Art. ~~13~~ 13

Gli spazi destinati a giardini e tutte le aree scoperte nella planimetria scala 1:500 rimangono vincolati come tali e potranno in alcun caso essere adibiti a costruzioni.

Art. ~~14~~ 14

Il Comune avrà facoltà di disporre che qualche locale a piano terreno con accesso dalle vie o piazze comprese nei limiti del piano di ricostruzione sia destinato a servizi igienici per il pubblico (orinatori etc.) corrispondendo ai proprietari una congrua indennità.

Art. ~~15~~ 15

Le unità immobiliari che hanno destinazione residenziale o che non hanno la possibilità di affacciarsi a cortili interni o di accedere a terrazze su tetto, dovranno disporre di un locale di servizio non abitabile, ventilato, destinato ad asciugatoio di panni.

Art. ~~16~~ 16

Le condotte per illuminazione, telefono ed ogni altro servizio pubblico, dovranno essere collocate in apposite gallerie di servizio correnti sotto i piani stradali.

Art. ~~17~~ 17

Per quanto ~~riguarda~~ non espressamente stabilito dalle presenti norme valgono quelle del regolamento dell'Edilizia e degli altri regolamenti Comunali attualmente in vigore.

PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DISTRUTTE INTORNO

AL PONTE VECCHIO

Norme edilizie (I° originale) secondo la deliberazione del Consiglio Comunale in data 4 maggio 1948.

Publicato per 15 giorni dal 21 giugno 1948 nei modi stabiliti dall'art.4 del D.L.L. 1/3/1945 n.154 sui piani di ricostruzione degli abitati distrutti dalla guerra.

IL SINDACO

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO GENERALE
DEL COMUNE

[Handwritten signature]

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale di Urbanistica e delle Opere Pubbliche
DIVISIONE XXIII

Visto, con riferimento al piano Decreto n. 645/1049
in data 30 MAR 1949

Il Ministro dei LL.PP.

[Handwritten signature]